



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata dalla Sig.ra **Palma ALONGI** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

PRESO ATTO dell'Attestazione di competenza professionale rilasciata all'istante dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza delle suddette attestazioni a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

ESAMINATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3592 pubblicata in data 7 maggio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

VISTO il D.D. prot. n. 876 del 15 giugno 2021, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall’interessata, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la nota prot. n. 11173 del 19 marzo 2024, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessata presso l’IIS “F. D’Aguirre – Dante Alighieri” di Salemi (TP);

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in “Giurisprudenza” conseguita presso l’Università degli Studi di Camerino, in data 21 giugno 2006;

b) titolo professionalizzante: *Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania). Nivel I conseguito nella sessione di aprile 2017, adaverinta rilasciata il 23 novembre 2017 con n. 445; nivel II conseguito nella sessione di luglio 2017, adaverinta rilasciata il 23 novembre 2017 con n. 446,

posseduto dalla docente **Palma ALONGI**, nata a Castelvetrano (TP) il 3 giugno 1976 è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca